



# Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

Area: AREA UNICA

Servizio AMMINISTRATIVO

COPIA

Determinazione n° 15 del 11/03/2022

N° 78 del registro generale: 11/03/2022

## OGGETTO:

Rimborso spese legali procedimento penale n. xxxxxxxxxx. Liquidazione.

L'anno duemilaventidue il giorno undici del mese di marzo alle ore 11:52

**RICHIAMATA** la deliberazione n° 67 del 30/07/2021, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2021;

**ACCERTATA** la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte dispositiva;

**ACCERTATO** che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui all'art. 151 comma 4 del D.L.vo 18/08/2000 n° 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## ADOPTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Il Responsabile del procedimento

F.to Rag. Gino Santoro

Il Responsabile del servizio

F.to Dott.ssa Daniela Goffredo

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, D.lgs 267/2000) E LA REGISTRAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to Rag. Gino Santoro

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata per elenchi all'Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

San Benedetto Ullano Li

11 MAR. 2022

Il Responsabile del procedimento

N° Prot. 1039 del 11 MAR. 2022

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile del servizio  
Dott.ssa Daniela Goffredo

PREMESSO CHE con note prot. n.3609, 3612 e 3615 del 29.11.2021

, chiedevano il rimborso delle spese legali sostenute in dipendenza del procedimento penale n. R.G.N.R., che li ha visti coinvolti, per un totale complessivo di € 11.250,00 al lordo di ogni onere e spesa;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 30.11.2021 con la quale si prendeva atto della sentenza del Tribunale di Cosenza del 15.04.2021, di assoluzione del

, dai reati loro ascritti nel procedimento penale n. R.G.N.R. con la formula più ampia "*perché il fatto non sussiste*" e si autorizzava il responsabile del servizio finanziario all'adozione di tutti gli atti necessari ai fini del rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori nell'importo complessivo richiesto di € 11.250,00;

RICHIAMATO altresì il disposto dell'art. 7 bis della L. 125/2015 di conversione del D.L. 78/2015: "*Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione in presenza dei seguenti requisiti: assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato, presenza di nesso causale tra le funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti, assenza di dolo o colpa grave*";

VISTA la sentenza del Tribunale di Cosenza del 15.04.2021, di assoluzione del  
dai reati loro ascritti con la formula  
ampia "*perché il fatto non sussiste*";

RISCONTRATO, pertanto, che sono verificate tutte le condizioni di legge sopra indicate per l'assunzione a carico dell'ente locale dell'onere relativo all'assistenza legale;

VISTA la deliberazione n. 311/2012/Par, con cui la Sez. di Controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti, ha ritenuto che tale spesa non sia riconducibile ad alcuna delle tipologie dei "debiti fuori Bilancio", di cui al comma 1 dell'art. 194 del T.U. EE.LL. 267/00, escludendo in particolare la riconducibilità della fattispecie all'ipotesi derivante da sentenza esecutiva - comma 1, lettera a) dell'art. 194 del T.U. EE.LL. 267/00 – non riversandosi in alcun obbligo giuridico di pagare derivante da sentenza esecutiva di condanna, pertanto la procedura da seguire è quella del procedimento di spesa ordinario, previsto dagli artt. 182-185 e 191 del T.U. EE.LL. 267/00;

VISTA la documentazione trasmessa dai precitati a corredo della richiesta di rimborso comprovante le spese legali sostenute in favore dello Studio Legale Caruso nel procedimento in oggetto, per l'importo di € 3.750,00 ciascuno;

RITENUTO pertanto di procedere al rimborso delle spese legali in oggetto sostenute dai precitati  
;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 - Testo Unico degli Enti Locali;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

## DETERMINA

1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente disposto;
2. di provvedere al rimborso delle spese legali sostenute dagli  
\_\_\_\_\_, per il procedimento penale n. \_\_\_\_\_ R.G.N.R.  
che li ha interessati e che si è concluso con l'assoluzione dai reati loro ascritti con formula  
piena, giusta sentenza del Tribunale di Cosenza del 15.04.2021, per gli importi sotto riportati:

|               |                    |
|---------------|--------------------|
|               | € 3.750,00         |
|               | € 3.750,00         |
|               | € 3.750,00         |
| <b>Totale</b> | <b>€ 11.250,00</b> |

3. di imputare la somma complessiva € **11.250,00** di sui fondi del cap. 138/1 Missione 1, Programma 2, Titolo 1 Macroaggregato 3- del bilancio di previsione esercizio 2022, in corso di formazione, gestione residui 2021;
4. di dare atto che:
  - il presente provvedimento di spesa non rientra nel campo di applicazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG), trattandosi di contratto di patrocinio legale volto a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale dell'Ente e pertanto inquadrabile nella prestazione d'opera intellettuale, ai sensi della determinazione Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici n. 4/2011, paragrafo 4.3;
5. di disporre che il presente atto, trattandosi di atti giudiziari e quindi sottoposti a specifica tutela, viene pubblicato nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della privacy - D.lgs. 196/2003 senza quindi i dati identificativi dei soggetti interessati;
6. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali.